



COMUNE DI ERBE'
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 12 dicembre 2017

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	4
ART. 2	Deliberazione del Regolamento	pag.	4
ART. 3	Rinvio dinamico	pag.	4
ART. 4	Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento	pag.	4

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 5	Prerogative dei Consiglieri	pag.	4
ART. 6	Nomine e designazione dei Consiglieri Comunali	pag.	5
ART. 7	Gruppi consiliari	pag.	6
ART. 8	Conferenza dei capi gruppo	pag.	6
ART. 9	Consultazioni degli atti e documenti	pag.	6
ART. 10	Indennità di presenza e rimborso spese	pag.	7
ART. 11	Rinunce ed opzioni	pag.	7
ART. 12	Dimissioni dalla carica	pag.	7
ART. 13	Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica	pag.	8
ART. 14	Partecipazione alle sedute	pag.	8
ART. 15	Consigliere anziano	pag.	8
ART. 16	Sedute di prima e seconda convocazione	pag.	8
ART. 17	Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti	pag.	8

TITOLO III LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18	Competenza	pag.	9
ART. 19	Contenuto dell'avviso di convocazione	pag.	9
ART. 20	Notifica degli avvisi	pag.	9
ART. 21	Termini per la notifica degli avvisi	pag.	10

TITOLO IV ORDINE DEL GIORNO

ART. 22	Ordine del giorno	pag.	10
ART. 23	Iscrizione nell'ordine del giorno	pag.	11

TITOLO V SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

ART. 24	Sede delle adunanze	pag.	11
ART. 25	Presidenza ordinaria delle sedute	pag.	11
ART. 26	Poteri del Presidente	pag.	11
ART. 27	Nomina ed attribuzioni degli scrutatori	pag.	12
ART. 28	Validità delle sedute di prima e seconda convocazione	pag.	12
ART. 29	Verifica del numero legale	pag.	12
ART. 30	Sedute pubbliche	pag.	13

ART. 31	Sedute segrete	pag.	13
ART. 32	Sedute "aperte"	pag.	13
ART. 33	Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula	pag.	14
ART. 34	Partecipazione ai lavori del Segretario	pag.	14
ART. 35	Disciplina delle sedute	pag.	14
ART. 36	Disciplina dei consiglieri	pag.	15
ART. 37	Disordini o tumulti in aula	pag.	15
ART. 38	Comportamento del pubblico	pag.	15
ART. 39	Ordine di discussione degli argomenti	pag.	15
ART. 40	Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.	15
ART. 41	La discussione degli argomenti	pag.	16
ART. 42	Emendamenti	pag.	16
ART. 43	Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni	pag.	17
ART. 44	L'interrogazione	pag.	17
ART. 45	L'interpellanza	pag.	17
ART. 46	La mozione	pag.	17
ART. 47	Chiusura della discussione: dichiarazione di voto	pag.	18
ART. 48	Rinvio della seduta ad altro giorno	pag.	18
ART. 49	Termine della seduta	pag.	19
ART. 50	Redazione del verbale	pag.	19
ART. 51	Contenuto del verbale	pag.	19
ART. 52	Verbale – deposito – rettifiche - approvazione	pag.	20

TITOLO VI LE VOTAZIONI

ART. 53	Forme di votazione	pag.	20
ART. 54	Astensione obbligatoria dal voto	pag.	20
ART. 55	Maggioranze richieste	pag.	21
ART. 56	Esito delle votazioni	pag.	21
ART. 57	Entrata in vigore	pag.	21

**- TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

**ART. 2
(Deliberazione del Regolamento)**

1. Il Regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il regolamento del Consiglio è modificato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.

**ART. 3
(Rinvio dinamico)**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di legge, di Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle ore dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

**ART. 4
(Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)**

1. Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.

2. Copia del regolamento dovrà essere inviata a tutti i consiglieri.

3. Il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni ed inserito nella Sezione Amministrazione Trasparente.

**- TITOLO II -
I CONSIGLIERI COMUNALI**

**ART. 5
(Prerogative dei Consiglieri)**

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Il Sindaco può ripartire ai consiglieri, oltre che agli assessori, specifiche funzioni istruttorie o deleghe.

3. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio comunale. E' altresì responsabile se si astiene dal voto senza darne la motivazione.

4. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

ART. 6

(Nomine e designazioni dei consiglieri comunali)

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.

2. A condizione che non sia diversamente stabilito da norme di Legge, di Regolamento o Statuto dell'Ente, organo o commissione, per la votazione ciascun Consigliere dispone di tanti voti quanti sono i membri da eleggere. Nel caso di elezione di rappresentanti della minoranza il Consiglio Comunale viene diviso in due collegi riservando quindi ad uno scrutinio separato la votazione per eleggere i rappresentanti delle minoranze, al quale partecipano solo i consiglieri di minoranza considerati come un unicum. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

3. Qualora il numero dei candidati da eleggere sia pari a quello dei consiglieri designati dai diversi gruppi consiliari, la votazione potrà avvenire a scrutinio palese previo consenso unanime del Consiglio.

4. Le nomine effettuate da Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D. Lgs 267/2000 vengono fatte nel rispetto degli indirizzi forniti con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta ai sensi della lett. m) del comma 2° dell'art. 42 del medesimo D. Lgs 267/2000. Quando la legge, gli statuti e i regolamenti prevedono la presenza di uno o più rappresentanti della minoranza, tali rappresentanti devono essere designati esclusivamente dai consiglieri comunali di minoranza, considerata come un unicum, per cui la scelta spetta alla maggioranza dei suoi membri. A tal fine il Sindaco formalizza a ciascun consigliere di minoranza la richiesta di designazione del o dei propri rappresentanti nel numero previsto dallo statuto, dal regolamento, o dal provvedimento con il quale è stabilita la composizione dell'organismo. Le candidature devono pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine il Sindaco procederà alla nomina di colui o di coloro che avranno conseguito il maggior numero di consensi nell'ambito delle designazioni pervenute in tempo utile da parte dei consiglieri di minoranza. A parità di consensi viene nominato il più anziano d'età.

5. La minoranza consiliare, nel sistema maggioritario delineato all'art. 71 del D. Lgs 267/2000 è costituita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato sindaco non eletto e che quindi, nel confronto elettorale, sono risultate sconfitte.

ART. 7
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Possono formare anche più gruppi consiliari formati da almeno tre componenti. Ogni gruppo consiliare elegge il proprio capogruppo dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo cui intende confluire.
4. Il consigliere che, uscendo dal gruppo in cui è stato eletto e che non vuole o non può formare un gruppo a se entra a far parte di un gruppo misto, con un proprio capogruppo. La comunicazione della costituzione del gruppo misto, sottoscritta da tutti i componenti, deve essere data al Sindaco.
5. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
6. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 8
(Conferenza dei capi gruppo)

1. La conferenza dei capi gruppo, presieduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce è finalizzata ad assicurare una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio, concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare. Esercita altre funzioni ad essa eventualmente attribuite dal Consiglio con appositi incarichi.
2. Alla riunione possono partecipare i responsabili delle Posizioni Organizzative se richiesti dal Presidente, per informativa e consulenza.
3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal almeno due capi gruppo.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

ART. 9
(Consultazione degli atti e documenti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Sala Consiliare o presso l'ufficio Segreteria, nel giorno della riunione e nel giorno precedente non festivo, durante l'orario d'ufficio; gli stessi atti vengono messi a disposizione dei consiglieri dal giorno successivo a quello di comunicazione dell'o.d.g.
2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, non viene depositata nella Sala Consiliare o presso l'ufficio di Segreteria corredata dal testo dello schema di deliberazione e dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

3. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere: tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ed inoltre copie di atti e documenti, nei limiti della possibilità di riproduzione da parte dell'Ente, che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa e diritti, fatti salvi i limiti di riservatezza e segretezza.
6. Le istanze di accesso presentate dai Consiglieri Comunali non devono essere generiche ed indeterminate, ma tali da consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intende consultare e non devono interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione.
7. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge, rispondendone personalmente.

ART. 10
(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva al Consiglio Comunale, nella misura prevista dalla legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai consiglieri che, per incarico del Consiglio o della giunta o per delega del Sindaco, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate entro i limiti previsti dalla specifica normativa in vigore.

ART. 11
(Rinunce ed opzioni)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 12
(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune, sono irrevocabili e sono efficaci fin dal momento della loro presentazione.
2. Il Consiglio provvede alla surroga nella prima seduta successiva non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse e comunque nella prima seduta utile del Consiglio stesso.

ART. 13
(Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica)

1. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, se il decreto di nomina del commissario non prevede esplicitamente il contrario, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART. 14
(Partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perchè sia presa nota a verbale.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15
(Consigliere anziano)

1. Il consigliere anziano è il consigliere che nelle elezioni ha conseguito il maggior numero di preferenze nella lista di maggioranza relativa.
2. In caso di parità di voti, il consigliere anziano è il più anziano d'età.

ART. 16
(Sedute di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per lo stesso giorno o per un altro giorno.
2. Nell'ipotesi che la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere comunicato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di almeno quattro membri.

ART. 17
(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. Qualora l'urgenza lo richieda, il Sindaco può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore.

2. L'avviso deve essere notificato con le modalità previste dall'articolo 20 del presente regolamento.
3. All'ordine del giorno già convocato, possono essere aggiunti nuovi argomenti urgenti. In tale eventualità il Sindaco deve rispettare il preavviso minimo di 24 ore.

**- TITOLO III -
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 18
(Competenza)**

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, a norma di legge, statuto e/o di regolamento.

**ART. 19
(Contenuto dell'avviso di convocazione)**

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
 - c) l'indicazione della sessione ordinaria, straordinaria, di prima, seconda e se la seduta è pubblica o segreta;
 - d) la data e la firma del Sindaco o di chi lo sostituisce legalmente.

**ART. 20
(Notifica degli avvisi)**

1. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato ed inviato, in base alle preferenze comunicate in forma scritta dal singolo consigliere, entro la prima seduta successiva alla convalida, e comunque entro 30 gg dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale:
 - A. Mediante messaggio di posta elettronica certificata;
 - B. Mediante messaggio di posta elettronica con conferma di avvenuta lettura;
 - C. Mediante telefax;
 - D. Solo nel caso di impossibilità di ricevere la convocazione con le suesposte procedure, tramite avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale, depositato in Comune in caso di assenza o irreperibilità;
2. La comunicazione si ritiene effettuata con il duplice adempimento della pubblicazione sul sito internet istituzionale ed invio con la prova informatica certa della spedizione nella modalità richiesta dal Consigliere.
3. La comunicazione cartacea si ritiene effettuata, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, addetta alla casa, a termini di legge; nel caso di prolungata assenza dell'interessato stesso e di persone di famiglia, tale da rendere impossibile la consegna nei termini prescritti, l'avviso verrà depositato presso la segreteria comunale e si intenderà regolarmente comunicato.

4. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono designare un loro domiciliatario residente nel Comune, indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati agli avvisi di convocazione; detti consiglieri possono, inoltre, eleggere il proprio domicilio presso l'ufficio della Segreteria comunale, nella quale l'avviso viene depositato.

5. I consiglieri possono, anche eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni cartacee presso l'ufficio della Segreteria comunale, nella quale l'avviso cartaceo viene depositato.

ART. 21 **(Termini per la comunicazione degli avvisi)**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, dello statuto, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e l'adozione o l'approvazione dei Piani territoriali (PAT-PI).

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre (saranno computati anche i giorni festivi ricorrenti nel calendario). In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere pubblicato ed inviato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

5. Gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi vanno comunicati ai consiglieri con avviso spedito almeno 24 ore prima della riunione.

- TITOLO IV - **ORDINE DEL GIORNO**

ART. 22 **(Ordine del giorno)**

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce ordine del giorno dei lavori.

2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.

3. La compilazione dell'ordine del giorno, come la determinazione delle date delle sedute consiliari, è di stretta competenza del Sindaco, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 23 riservata ai consiglieri.

4. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 23.

5. Nell'ordine del giorno deve essere indicato se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza, ed inoltre devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune. Il Sindaco, in casi particolari, può disporre la divulgazione

a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.

ART. 23
(Iscrizione nell'ordine del giorno)

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, alla giunta comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai consiglieri comunali.
2. Le proposte avanzate da almeno un quinto dei consiglieri da trattarsi in Consiglio, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs 267/2000. Ogni proposta dovrà essere accompagnata dallo schema della deliberazione che i consiglieri intendono sottoporre all'esame consiliare. Tale schema dovrà essere completo in ogni sua parte ed in particolare il dispositivo dovrà indicare chiaramente il tipo di provvedimento che si propone di adottare e le spese necessarie per farvi fronte.
3. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta dei consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento come previsto dall'art. 42 del D. Lgs 267/2000. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta ai consiglieri proponenti, entro venti giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.
4. Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri per discutere le proposte dei consiglieri qualora queste siano complete ai sensi del 2° comma.
5. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

- TITOLO V -
SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

ART. 24
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio solitamente si tengono presso il municipio, in apposita sala.
2. Il Sindaco può stabilire che le adunanze si tengano in altra sede, quando ciò sia motivato da particolari esigenze.

ART. 25
(Presidenza ordinaria delle sedute)

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco in carica, la presidenza spetta al Vice Sindaco e, ove anche questo sia assente od impedito, ad altro assessore non esterno e successivamente ai consiglieri in ordine di anzianità come stabilita dall'art. 15 comma 1.

ART. 26
(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare la legge, lo Statuto e il presente regolamento; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne proclama il risultato.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, di efficienza e interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari.
4. Sospende i lavori consiliari in caso di tumulto, o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.

ART. 27
(Nomina ed attribuzioni degli scrutatori)

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente, in conformità agli oggetti posti all'o.d.g. designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. La regolarità delle votazioni palesi è accertata dal Presidente.
4. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

ART. 28
(Validità delle sedute di prima e seconda convocazione)

1. Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi non appena è raggiunto il numero legale di cui all'art. 127 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 “ *I Consigli Comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri*”.
3. In ogni caso, trascorsi quindici minuti da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.

ART. 29
(Verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di chiederne la verifica.

2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo quindici minuti dalla verifica il numero legale non viene raggiunto il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari, dichiarando deserta la seduta.

3. La seduta successiva, a quella andata deserta, sarà di seconda convocazione. In questa eventualità, il Sindaco, qualora il Consiglio Comunale risulti preventivamente già convocato, prima della seduta andata deserta per mancanza di numero legale, avverte di ciò i consiglieri assenti.

ART. 30 **(Sedute pubbliche)**

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.

2. Le nomine dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri enti e dei revisori dei conti, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.

3. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

ART. 31 **(Sedute segrete)**

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni, concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisce un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorchè l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Presidente decide il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta, dei motivi.

3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale previsto al successivo art. 33.

ART. 32 **(Sedute "aperte")**

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico e di interesse generale lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco o un quinto dei Consiglieri può indire una seduta "aperta" del Consiglio, nella sua sede.

2. Tali sedute hanno carattere del tutto straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.

3. Le persone invitate hanno diritto di parola.

4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.
5. Non è prevista la stesura di alcun verbale.

ART. 33

(Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula)

1. Il Revisore dei conti può partecipare ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano: l'approvazione del bilancio preventivo, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, e l'approvazione del rendiconto di gestione. Allo stesso vengono sempre comunicati la convocazione del Consiglio e gli argomenti in discussione.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i presidenti di aziende municipalizzate, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi, società a partecipazione comunale, nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto dell'amministrazione comunale.
3. Il Presidente può altresì convocare, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche i responsabili dei singoli servizi del Comune sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

ART. 34

(Partecipazione ai lavori del Segretario)

1. Il Segretario partecipa ai lavori consiliari, ne redige il verbale, eventualmente coadiuvato dal Vice Segretario o da altro dipendente Comunale.
2. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente richiede il parere di legittimità al Segretario. Se gli emendamenti proposti richiedano di rivedere il parere tecnico o contabile oppure necessitino di un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza, che il Segretario non può effettuare all'istante, il Presidente propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta.

ART. 35

(Disciplina delle sedute)

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Gli interventi devono essere brevi e inerenti all'o.d.g.. Il Presidente può stabilire, all'inizio della discussione, il termine temporale per ogni intervento, che non può in ogni caso superare i dieci minuti.
4. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione, ed a concludere l'esposizione.
5. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

6. Il consigliere non può ripetere quanto già esposto in un precedente intervento.

ART. 36
(Disciplina dei consiglieri)

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni, e del pubblico presente.
2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo richiama ordine nominandolo direttamente.

ART. 37
(Disordini o tumulti in aula)

1. Quando sorgono disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato.

ART. 38
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza

ART. 39
(Ordine di discussione degli argomenti)

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Qualora nel corso della seduta si ravvisi la necessità di invertire la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Presidente o ciascun consigliere può farne specifica proposta; tale proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 40
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.

2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.

3. Su entrambe le questioni decide il Consiglio, a maggioranza.

ART. 41

(La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore. Questi potrà anche rinviare alla relazione scritta da consegnarsi al Segretario comunale ad eseguito intervento qualora ne venga richiesta l'inserimento nel verbale.

2. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.

3. Nel corso del dibattito, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per richiamo al regolamento, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile e comunque non superiore a minuti cinque.

ART. 42

(Emendamenti)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ogni emendamento deve essere puntualmente istruito dall'ufficio competente. Deve essere quindi munito dei prescritti pareri (tecnico e contabile).

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, secondo quanto prevedono i successivi commi, al Presidente del Consiglio Comunale, entro 48 ore precedenti l'adunanza, dotati del prescritto parere di regolarità tecnica e/o contabile.

3. Gli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine dell'articolato della proposta di deliberazione e/o dei documenti (regolamenti, convenzioni, atti di altra natura) cui si riferiscono.

4. Gli emendamenti riguardanti l'approvazione del Bilancio di Previsione e gli atti inerenti e conseguenti, sono oggetto di regolamentazione specifica prevista nel Regolamento di contabilità.

5. La votazione degli emendamenti avviene nel seguente ordine: prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi, di seguito quelli aggiuntivi, infine si approva il testo risultante, qualora sia accolto qualcuno degli emendamenti.

6. Gli emendamenti aventi contenuto uguale o simile vengono accorpati e votati insieme.

7. Gli emendamenti attinenti ad argomenti estranei all'oggetto sono inammissibili e non vengono posti in votazione.

8. Sulla proposta di emendamenti non è ammessa discussione, ma solo la relazione illustrativa del proponente, per la durata massima di 5 minuti ed eventuale replica di un consigliere appartenente a gruppo consiliare contrapposto, nonché eventuali dichiarazioni di voto.

9. Colui che ha presentato emendamenti può ritirarli, comunicandolo al Presidente.

10. Un emendamento ritirato dal presentatore non può essere fatto proprio da altri consiglieri.

11. la votazione, sia degli emendamenti, sia del testo risultante, avviene per alzata di mano.

ART. 43

(Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni)

1. Ciascun Consigliere esercita i poteri ispettivi, consistenti nel diritto di presentare al Sindaco, e/o alla Giunta interrogazioni, interpellanze e mozioni riguardanti direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e allo Statuto, nonché argomenti che concernono la vita del Comune, rimanendo esclusa la possibilità di sindacare sull'attività gestionale e sui singoli atti amministrativi.
2. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

ART. 44
(L'interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, se si intenda dare al consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.
2. L'interrogazione è presentata al Sindaco, da 1 o più Consiglieri, per iscritto in modo chiaro e preciso.
3. Al Consigliere interrogante, viene data risposta scritta da parte del Sindaco o dell'Assessore di referenza, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
3. Ove l'interrogazione rivesta interesse generale può essere richiesto che la risposta venga data anche in Consiglio. In tal caso, il Sindaco o l'Assessore di referenza rispondono nella prima seduta utile. L'interrogante ha diritto di replica, e può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 5 (cinque) minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza dell'interrogante o di un suo delegato comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco - Presidente, di decadenza dell'interrogazione, salvo richiesta scritta di rinvio alla successiva seduta.

ART. 45
(L'interpellanza)

1. L'interpellanza va presentata per iscritto e firmata dal Consigliere. Consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

ART. 46
(La mozione)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La proposta di deliberazione dovrà essere completa in ogni sua parte, ed in particolare il dispositivo dovrà indicare chiaramente il tipo di provvedimento che si propone di adottare e le spese necessarie per farvi fronte.

2. La mozione deve essere sottoscritta dal/i consigliere/i proponente/i, ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione purché pervenuta almeno 5 (cinque) giorni prima della notifica dell'avviso di convocazione.

3. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, nei modi e forme previste per le votazioni delle deliberazioni.

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti. Nella discussione vi potranno essere interventi, per un tempo comunque non superiore ai 5 (cinque) minuti, da parte di ogni gruppo consiliare. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

5. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

ART. 47

(Chiusura della discussione: dichiarazione di voto)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato turni i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica, propria o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

2. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.

4. I consiglieri non possono più intervenire allorchè è iniziata la votazione.

5. Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento, nel corso della seduta.

ART. 48

(Rinvio della seduta ad altro giorno)

1. Qualora la discussione degli argomenti si protragga oltre la consuetudine e non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

ART. 49
(Termine della seduta)

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

ART. 50
(Redazione del verbale)

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.

2. Il Segretario od il verbalizzante, salvo i casi previsti dalla legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze. per la stesura degli stessi, il Segretario od il verbalizzante, possono essere coadiuvati da impiegati della Segreteria od anche da personale esterno eventualmente addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta.

ART. 51
(Contenuto del verbale)

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Comunale.

3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta preventiva, i loro interventi vengono riportati interamente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario, prima della conclusione della seduta.

4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario Generale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale, così come le rettifiche apportate nel corso della medesima adunanza.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

7. L'Amministrazione può avvalersi, durante le sedute del Consiglio Comunale, di idoneo strumento di registrazione. Tale ausilio potrà essere utilizzato dal Segretario Comunale per la stesura dei verbali delle deliberazioni e non potrà essere utilizzato per altri fini, ad eccezione della possibilità per i Consiglieri di chiedere precisazioni sui verbali, utilizzando le registrazioni. I supporti di registrazione saranno depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario. Trascorsi 5 anni potranno essere cancellati .

ART. 52

(Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione)

1. I verbali della seduta precedente sono depositati nell'Ufficio di Segreteria e pubblicati nell'albo on-line dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente quando ricorre la fattispecie.
2. I verbali ed i verbali estratti delle sedute non sono soggetti ad approvazione, in quanto atti definiti ed approvati e, comunque, sono soggetti esclusivamente alla pubblicazione, senza alcun obbligo di approvazione da parte dei Consiglieri (art. 124 e segg. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267). Infatti il verbale anche se è volto a riprodurre l'attività di un organo collegiale, non è atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale, sottoscritto dal pubblico ufficiale redattore e dal Sindaco.
3. Di ciascuna seduta può essere effettuata, su eventuale proposta del presidente, anche la registrazione su supporto informatico degli interventi dei singoli consiglieri e la stessa sarà depositata nell'ufficio Segreteria.
4. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

- TITOLO VI - LE VOTAZIONI

ART. 53 (Forme di votazione)

1. Le votazioni di norma sono:
 - a) palesi;
 - b) segrete.
2. Sono votazioni palesi le seguenti:
 - per appello nominale. i consiglieri sono chiamati a rispondere: "si" o "no", oppure dichiarare di astenersi. La chiamata dei consiglieri avviene in ordine alfabetico. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
 - per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano.
 - per acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun consigliere dissente o fa obiezione.
3. Sono votazioni segrete le seguenti:
 - per schede segrete. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "si" o "no"; se si tratta di nomina, si scriverà il nome od i nomi di coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.
4. La votazione palese si applica, in linea di principio, a tutte le votazioni.
5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorchè questa riguardi persone, o qualità delle stesse, che devono essere valutate discrezionalmente.
6. In tutte le votazioni, per la verifica del numero legale ed il calcolo della maggioranza, il Sindaco è considerato come un consigliere.

ART. 54 (Astensione obbligatoria dal voto)

1. Il consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. I consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 55
(Maggioranze richieste)

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazione sono le seguenti:
 - a) maggioranza qualificata, o speciale;
 - b) maggioranza assoluta;
 - c) maggioranza relativa.
2. E' necessaria la maggioranza qualificata ed assoluta dei consiglieri assegnati qualora ciò sia espressamente previsto, per alcuni tipi di provvedimento, dalle leggi o dallo Statuto. La maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente.
3. E' necessaria la maggioranza relativa per l'approvazione di tutte le altre proposte che non sono ricomprese nel comma precedente. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti, semprechè esista il numero legale.

ART. 56
(Esito delle votazioni)

1. All'inizio di ogni seduta, devono essere nominati tre scrutatori con le modalità di cui all'art. 25. E' compito dei consiglieri scrutatori assistere il Sindaco nella determinazione dei consiglieri presenti e nel conteggio dei voti espressi.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
3. i consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I consiglieri che non partecipano alla votazione debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti.
5. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti i voti favorevoli e contrari alla proposta, e quello degli astenuti.

ART. 57
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

//////////